

## **MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare N. 23 del 7 ottobre 1980**

Decreto ministeriale contenente le direttive di massima previste al n. 6 dell'allegato "a" alla legge 18 luglio 1980, n. 406 e chiarimenti

La Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1980, n. 214 ha pubblicato la Legge 18 luglio 1980, n. 406, recante norme sulle attività alberghiere esistenti e disposizioni per la prevenzione incendi.

Le prescrizioni tecniche da applicarsi per le attività alberghiere esistenti, indicate nell'allegato "A" della citata legge, prevedono al punto 6 che questo Ministero emani le direttive di massima in ordine ai mezzi antincendio da installarsi. A ciò è stato provveduto con decreto ministeriale in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed il cui contenuto è riportato in allegato alla presente circolare, contenente le direttive che sono state sviluppate nell'ambito di quanto disposto dalla legge citata che ha regolamentato la materia.

Per tenere conto, il più possibile, della casistica relativa alle attività alberghiere esistenti nonché delle altre prescrizioni tecniche emanate con la legge in oggetto indicata, i mezzi antincendio da installare negli alberghi esistenti sono stati graduati in funzione di parametri rappresentativi delle condizioni che determinano una variazione del rischio complessivo d'incendio. Nelle presenti direttive è stato inoltre introdotto un mezzo antincendio che finora non aveva avuto larga applicazione in Italia a differenza di quanto è riscontrabile all'estero.

Questo mezzo (naspo antincendio) è stato ritenuto idoneo a dare prestazioni intermedie tra gli apparecchi portatili di estinzione e le bocche da incendio (idranti) collegate ad un'apposita rete idrica. Per facilitare l'applicazione uniforme delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato "A" alla legge in questione, si forniscono i seguenti chiarimenti sui

Punti 1, 3 e 9 del citato allegato.

Punto 1:

Per le centrali termiche a combustibile liquido o gassoso e per le autorimesse si dovrà ottenere, se non ne sono già in possesso, il Certificato di Prevenzione Incendi, così come per tutte le altre eventuali "aree a rischio speciale" nelle quali si svolgono attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

Punto 3:

Per i locali di pubblico spettacolo e simili si richiamano le disposizioni impartite con le circolari ministeriali n. 3 del 12 gennaio 1978 e n. 16 del 16 giugno 1980.

Punto 9:

Il valore del carico d'incendio dovrà essere dichiarato, sotto la propria responsabilità, dall' esercente.

Le strutture combustibili, se opportunamente protette in modo da assicurare una resistenza al fuoco di almeno 30°, non devono essere computate nel valore del carico d'incendio.

Si ritiene inoltre opportuno dare un'ulteriore precisazione.

Il primo comma della Legge n. 406/80 ha previsto la facoltà per i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza d'esercizio, un nulla-osta per la prosecuzione dell'attività, in deroga a quanto sancito dall'art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966. Si chiarisce, tuttavia, che gli esercenti di attività alberghiere esistenti, sulla base di una loro autonoma scelta, possono ancora richiedere, in alternativa, il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi secondo la procedura indicata nella richiamata legge n. 966.

Ove si verifichi quest'ultima ipotesi, dovranno essere attuate le prescrizioni tecniche date o da darsi dai Comandi per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, prescrizioni che, in linea di massima, potranno risultare anche diverse da quelle riportate nell'allegato "A" alla citata Legge 13 luglio 1980, n. 406.